

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
“Laboratorio Sociale Autogestito 100celle”

Articolo 1

Sede - denominazione -durata

E' costituita a norma dell'articolo 36 del Codice Civile un'Associazione Culturale denominata

“Laboratorio Sociale Autogestito 100celle”

con sede in Roma, via Guarcino n.1

L'Associazione nasce come frutto del percorso comune di progettazione e dal contributo di vari organismi territoriali.

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti, per lo sviluppo di iniziative che rientrano nei suoi fini.

L'associazione ha durata fino al 2050.

Articolo 2

Oggetto sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro, e' apolitica, antirazzista, antifascista, antisessista e si basa sul volontariato dei soci.

L'Associazione promuove lo sviluppo della cultura e dei valori della democrazia, dell'uguaglianza, della liberta', della giustizia sociale, della solidarieta' e dell'interculturalita' attraverso:

- La promozione di una cultura attenta alle problematiche del consumo critico e dell'ecologia sociale, urbana e rurale, della salvaguardia del territorio ed il recupero di spazi abbandonati;
- Lo sviluppo di attivita' di tutela ambientale e della natura;
- Lo sviluppo della partecipazione dei cittadini e delle comunita' o minoranze straniere presenti nel territorio, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, ai bambini e agli anziani, anche attraverso una progettazione partecipata volta all'autogestione delle iniziative e degli spazi territoriali;
- Realizzazione di attivita' educative, formative e ricreative, nonche' percorsi concreti di inserimento nel mercato del lavoro per l'integrazione di soggetti svantaggiati e non, anche attraverso la promozione dell'imprenditorialita' dei soggetti coinvolti;
- La progettazione e gestione di una serie di servizi culturali che permettono la realizzazione degli obiettivi suddetti quali, a titolo esemplificativo, biblioteche, emeroteche, centri di documentazione, videoteche con relativa attivita' di catalogazione; organizzazione e realizzazione di programmi ed iniziative culturali nei settori dell'arte grafica e visiva, teatrale, musicale, cinematografica, della danza, dello sport, dell'alimentazione;
- L'attivazione sul territorio di una cultura e politica di intervento incentrate sul coinvolgimento e la collaborazione con Istituzioni, Spazi Sociali, Istituti Scolastici, il Terzo Settore per il raggiungimento di obiettivi comuni e l'integrazione delle risorse territoriali. Al contempo lo svolgimento di un'azione concreta di controllo sull'operato dell'Amministrazione Pubblica per la tutela ed il rispetto dei diritti e doveri di tutti gli abitanti e cittadini.

Articolo 3 *Scopi dell'Associazione*

L'Associazione culturale ha lo scopo di promuovere, sviluppare, organizzare e gestire iniziative volte alla realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale.

Potra' inoltre promuovere tutte le iniziative volte ad assicurare la piu' ampia partecipazione del territorio, diffondendo le "idee" come momento di progettazione partecipata, di socializzazione, di interrelazione ampia, concorrendo cosi alla promozione ed alla pratica dei valori della interculturalita' e delle diversita' tra le persone, all'affermazione dei diritti ed al soddisfacimento dei bisogni della persona, prescindendo dall'eta', dalla nazionalita' e dal sesso.

Articolo 4 *Attivita' istituzionali*

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nell'articolo 2, l'Associazione potra' promuovere le seguenti attivita', qui riportate a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, sia in proprio che per mandato di terzi, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o attinenti con i medesimi:

Attivita' culturali: tavole rotonde, corsi, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, istituzione e salvaguardia delle biblioteche, studio e catalogazione di fondi documentari, proiezione di film e documentari culturali.

Attivita' ricreative ed educative: teatro, intrattenimenti musicali e artistici in genere, sia da parte dei soci che di compagnie, complessi o singoli esterni; attivita' ricreative ed educative per bambini, come per esempio campi e centri estivi; proiezione di film e documentari, didattica.

Attivita' associativa: incontri e manifestazioni, tra soci e non, in occasione di festività, ricorrenze e altro.

Attivita' di formazione e ricerca: corsi di preparazione e di perfezionamento nei settori artistici e culturali; costituzione di comitati o gruppi di studio, corsi di formazione lavoro nei settori propri dell'attivita' dell'associazione.

Attivita' ambientali: conoscenza della natura e dell'ambiente, corsi didattici, gite naturalistiche, interventi per la valorizzazione, il recupero e l'attivita' ambientale.

Attivita' editoriale: pubblicazione degli atti dei convegni, di seminari e degli studi e ricerche, escludendo la pubblicazione di quotidiani.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986, e nel rispetto di tutte le formalita' richieste, l'Associazione potra' raccogliere fondi per raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni o servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attivita', l'Associazione potra' inoltre promuovere essa stessa campagne di sensibilizzazione, organizzare incontri, feste, offerte e servizi, realizzare associazioni complesse e aderire per affiliazione ad enti e/o organismi di qualunque tipo, ivi comprese associazioni locali, nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere iniziative e programmi comuni a quelli dell'Associazione per migliorarne i servizi ai rispettivi soci e partecipanti.

Potra' inoltre svolgere attivita' collaterali a quelle istituzionali come, a puro titolo di esempio, bar, birrerie, punti ristoro, sale da te, etc etc.

Articolo 5

Soci

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani e/o stranieri residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di sbo i sessi e senza limiti di eta' che condividano i valori dell'Associazione.

Possono altresì aderire all'Associazione tutte le Associazioni, Enti Pubblici, Comitati di Quartiere, cooperative e quant'altro organizzato con proprio Rappresentante, purché' accettino lo Statuto ed i regolamenti interni dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione e' volontaria ed avviene secondo modalita' e termini riportati nell'articolo 6.

L'adesione all'Associazione e' a tempo indeterminato e non puo' essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci si distinguono in:

1. **Soci fondatori**: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione. I soci fondatori, a maggioranza di due terzi possono designarne altri. La pienezza dei diritti associativi spetta ai soci fondatori e ordinari.

2. **Soci ordinari**: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione contribuendo al suo sviluppo, con presentazione di apposita domanda, secondo modalita' e termini contenuti nel presente Statuto. I soci ordinari sono tenuti a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, corrispondendo regolarmente le quote sociali. Hanno diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione.

3. **Soci onorari o benemerenti**: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volonta' del Consiglio Direttivo, per il loro impegno all'interno dell'Associazione e per l'immagine positiva data grazie alla loro presenza. Essi non devono versare alcun contributo, se non per loro volonta' e possono intervenire alle assemblee senza avere diritto di voto.

Articolo 6

Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio si deve presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; espressa volonta' di fare parte dell'Associazione; piena e incondizionata accettazione del presente Statuto e del Regolamento di attuazione e degli eventuali regolamenti approvati dall'assemblea dei soci e delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformita' alle disposizioni dello Statuto.

Dal momento della domanda di ammissione si acquisisce la qualifica di socio; il Consiglio Direttivo deve deliberare l'ammissione entro dieci giorni dalla presentazione della domanda. In caso di non accettazione del socio il Consiglio Direttivo provvedera', tramite lettera semplice, a darne immediata comunicazione all'interessato.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario tramite apposita delibera del Consiglio Direttivo, e' insindacabile.

All'atto dell'assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell'Associazione provvedera' a consegnare un'apposita tessera di adesione all'interessato.

Articolo 7
Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione, partecipando alle attività proposte. Tutti i soci maggiorenni hanno inoltre diritto di voto in seno alle assemblee, sia per le modifiche statutarie che per la nomina degli organi direttivi.

I soci devono osservare il presente Statuto e relativo Regolamento di attuazione, nonché regolamenti interni e delibere assunte dagli organi sociali; frequentare l'Associazione collaborando per realizzare le finalità dell'Associazione; comportarsi amichevolmente e cordialmente senza creare iniziative contrastanti con le finalità della medesima; pagare la quota associativa annuale e altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo modalità e termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8
Dimissioni - decadenza - espulsione dei soci

I soci possono dimettersi con preavviso di almeno un mese. I soci possono essere espulsi o allontanati dall'Associazione, per decisione incontestabile del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

1. non perseguono le disposizioni dello Statuto, del Regolamento di attuazione e degli eventuali regolamenti;
2. sono morosi nel versamento della quota annuale, della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
3. arrecano in qualsiasi modo, morale o materiale, danno all'Associazione;
4. assumono una condotta scorretta.

I soci espulsi non possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale e/o esigere contributi versativi. E' possibile il trasferimento della quota solo per causa di morte e non e' prevista rivalutabilità'.

Articolo 9
Organi Sociali

Sono organi sociali indispensabili per l'Associazione:

1. Assemblea dei soci
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente dell'Associazione
4. Vice Presidente dell'Associazione
5. Segretario - economo
6. Collegio dei Probi Viri
7. Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 10
Assemblea dei soci

Organo sovrano dell'Associazione, viene convocato almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo o per richiesta di 1/3 degli iscritti, con preavviso scritto, a mezzo raccomandata o pubblicato nella sede sociale, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Presso la sede dell'Associazione sarà inoltre disponibile per la consultazione dei soci il bilancio preventivo e consuntivo. La presenza dei Soci all'assemblea può essere valida anche mediante delega scritta ed un altro socio. I soci non possono avere più di una delega.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, che deve contenere data, ora e luogo di adunanza, con elenco delle principali materie da trattare.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola col pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di presenti.

L'assemblea elegge i membri del Consiglio direttivo, approva il programma di attività per l'anno sociale nelle sue linee generali, approva il bilancio consuntivo e preventivo, sia economico che finanziario, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle, delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata in base allo Statuto, decide sull'esclusione dei soci e su eventuali controversie e sanzioni disciplinari, delibera sulla devoluzione del patrimonio al suo scioglimento e sulla destinazione dell'eventuale avanzo di gestione, determina la quota annuale di associazione, delibera sulle modifiche statutarie e riguardo lo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione.

Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente Statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci e il voto favorevole del 75% dei presenti.

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile la presenza di 4/5 dei soci e il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

L'Assemblea deve essere sempre presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la risoluzione di problematiche specifiche.

Le deliberazioni prese sono vincolanti per tutti i soci assenti o dissenzienti.

Articolo 11
Consiglio Direttivo

E' l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed e' composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, sempre in numero dispari. Dura in carica tre anni ed ha ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno ed e' presieduto dallo stesso o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in mancanza anche di questo, dal consigliere piu' anziano.

Ha il compito di:

- determinare l'attivita' concreta da svolgere per il raggiungimento degli scopi sociali;
- curare l'osservanza delle leggi statutarie e degli eventuali regolamenti;
- scegliere, tra i soci o meno, eventuali collaboratori, controllandone l'opera e fissando il compenso;
- redigere annualmente il bilancio preventivo e consultivo;
- determinare la quota di iscrizione annuale per i soci fondatori e ordinari;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- dirigere e amministrare l'Associazione, deliberando il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione opportuni per conseguire gli scopi associativi;
- redigere i regolamenti organizzativi e disciplinari, nonche' regolamenti interni e attuativi;
- deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;
- stipulare convenzioni tra l'Associazione ed eventuali Enti pubblici o privati partecipanti alle iniziative associative; pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento delle attivita' sociali;
- stabilire sanzioni disciplinari e l'esclusione dei soci e nominare i nuovi membri;
- decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualunque contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'Associazione;
- assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad alti membri dell'Associazione.

Articolo 12
Il Presidente dell'Associazione

E' il rappresentante legale dell'Associazione e il presidente dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo: rappresenta l'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Viene eletto per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dopo tre anni, nella sua prima riunione dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso di votazione paritaria, sia in Consiglio che in Assemblea, il voto del Presidente e' decisivo.

Ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Fermo restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtu' di altre disposizioni contenute nel presente Statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:

- a) cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- b) assume diritti e obblighi per conto dell'Associazione;
- c) puo' delegare le sue competenze al Vice Presidente o ad uno o piu' consiglieri, qualora lo ritenga opportuno;
- d) sovrintende e coordina il lavoro del segretario-economista;
- e) stabilisce quali iniziative intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- f) si occupa della collaborazione tra l'Associazione ed Enti italiani e/o stranieri;
- g) esercita ogni potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 13
Il Vice Presidente

Rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Articolo 14
Collegio dei Probi Viri

Con delibera dell'Assemblea ordinaria puo' essere eletto un Consiglio di Probi Viri composto di almeno tre membri che durano in carica tre anni, con il compito di deliberare ed eventualmente erogare sanzioni disciplinari e/o esclusione dei soci e decidere sulle controversie che dovessero insorgere tra gli organi dell'Associazione.

Il procedimento disciplinare si apre su segnalazione dell'Assemblea e prevede delibere inappellabili, ad eccezione di quelle relative all'espulsione dei soci.

Articolo 15
Segretario - economista

E' scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Ha il compito di organizzare le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, redigendone i relativi verbali; e' responsabile delle disposizioni emanate dal Presidente; collabora con il Presidente e con il Consiglio nello svolgimento delle attivita' amministrative ed economiche dell'Associazione; compila e tiene aggiornato il libro degli associati, il libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario-economista e' delegato dal Presidente per la gestione della cassa e ne tiene la contabilita' con facolta' di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.

Decade dal suo incarico qualora non ritenuto all'altezza dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Collegio dei Revisori dei Conti

Si tratta di un organo eventuale che puo' essere istituito per volonta' dell'assemblea dei soci, composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica tre anni. Nessun membro del collegio puo' essere anche membro del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e' eletto dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre.

Ove sia istituito ha il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa e all'operato del Segretario - economista, tramite una apposita relazione annuale ai bilanci. Curano inoltre la tenuta del libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, con facolta' di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilita' dell'Associazione e dei relativi libri e registri, dando parere sul Bilancio Consuntivo e Preventivo.

Articolo 17

Gratuita' degli incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite salvo rimborso delle spese debitamente documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di un specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Patrimonio dell'Associazione e bilancio annuale

Il patrimonio sociale e' indivisibile ed e' formato da:

- patrimonio mobiliare e immobiliare di proprieta' dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- avanzi di gestione;
- ogni altro bene di cui l'Associazione sia entrata legittimamente in possesso;

Il patrimonio non puo' essere destinato a finalita' diverse da quelle per cui l'Associazione e' stata costituita ed e' indivisibile finche' dura l'Associazione.

I soci espulsi o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio associativo.

Le entrate sociali sono formate da:

- a) quote associative;
- b) raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 109, comma 2 - *bis*, del D.P.R. n. 917/1986;
- c) proventi delle iniziative assunte dall'Associazione nel rispetto delle proprie finalita' istituzionali;

d) ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.
Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
Verra' redatto un bilancio annuale sociale, ai sensi degli articoli 15 e 16 del presente Statuto.

Articolo 19 *Avanzi di gestione*

All'Associazione e' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus) che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 20 *Scioglimento dell'Associazione*

Nel caso in cui si debba procedere allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci si radunera' in sessione straordinaria, nominando uno o piu' liquidatori con tutti i poteri di legge che decideranno anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo.

Lo scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea dei soci, puo' avvenire per mancato conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilita' di raggiungerlo; numero di soci insufficiente per il perseguimento dei fini dell'Associazione ; ogni altra causa che possa compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione, impedendone lo sviluppo delle attivita'.

Il patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilita', sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21 *Modifiche al presente Statuto*

Per qualsiasi modifica al presente Statuto e' necessario il consenso del 75% dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto.